

ammettesse questo emendamento, ciascun negoziante potrebbe fare un prestito per un anno, e rinnovarlo tutti gli anni, illudendo così la legge. Conseguentemente esso è inaccettabile.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del signor Malan.

(È appoggiata.)

BELLONO. Io credo che la prima parte del secondo articolo manchi di precisione, e che questo difetto di precisione sia quello appunto che porge luogo alle discussioni che si raggirano sulle ultime disposizioni; conviene anzitutto intendersi sulla estensione, e sulla vera portata della legge. O la legge intende i benefici dei capitali, dall'esercizio dei quali dimanano i benefici, e conviene indispensabilmente che essa lo dichiari; ovvero la legge intende unicamente di ragguagliare la tassa sulla media dei benefici, ed allora io credo che sia inutile la menzione che si riscontra nella seconda parte dell'articolo, ove si dichiara che dalla somma dei benefici non si deducono gli interessi delle somme prese ad prestito. Così pure reputo inutile l'ulteriore dichiarazione, che nel calcolo dei benefici non si computa il reddito presunto dei locali di proprietà del tassato, imperocchè io dico che se l'effetto e l'estensione della legge e della tassa si vogliono ristretti ai termini che vi assegna naturalmente la parola semplice di *beneficio*, non è certo il caso che si abbia nel computo del *beneficio* a detrarre nè l'interesse delle somme avute ad prestito, nè il reddito presunto dei locali, nè tampoco l'interesse dei capitali e dei fondi di qualunque natura, perchè questi non sono elementi di beneficio, non potendo che concepirsi l'idea di benefici nell'esercizio di un'industria, o d'un commercio che si applica ai fondi capitali, senza che venga preventivamente separato, e sottratto dall'intero prodotto dell'esercizio il montare degli interessi di quei capitali.

Supponiamo, a cagion d'esempio, due negozianti i quali eserciscano sopra una scala identica un rispettivo fondaco col capitale di 100 mila lire: l'uno sarà proprietario delle lire 100 mila, l'altro non possederà di proprio nè anche un centesimo di questo fondo, ma lo avrà tolto interamente ad prestito.

Quando, ed il primo, ed il secondo, dopo un anno di esercizio, chiudano il loro primo inventario, e questo inventario porga per risultato ch'essi posseggono entrambi rispettivamente un valore di 105 mila lire, io dico che beneficio non ne ricavarono alcuno nè il primo, nè il secondo.

Per contro, se supponiamo che, dopo un anno di esercizio, il primo inventario dia per risultato 110 mila lire, avranno avuto per beneficio 5 mila lire tanto il primo, quanto il secondo.

Dunque anzitutto, e prima di discutere quali eccezioni si vogliano ammettere in ordine a certi elementi del capitale, è d'uopo, ripeto, di ben determinare la portata della legge.

Intende essa unicamente a colpire beni, dirò così, personali, vale a dire, la sola industria dell'esercente in relazione ad un capitale? Allora si deve stabilire la tassa sulla media del beneficio, e non è il caso di occuparsi di detrazione degli interessi dei capitali, o siano presi a mutuo, o siano propri dell'esercente, perchè gli interessi dei capitali, come le pigioni dei locali non appartengono ai benefici.

Vuole per contro la legge colpire ad un tempo, e *il bene personale* dell'esercente, vale a dire, il prodotto diretto, immediato dell'industria, e simultaneamente eziandio il capitale a cui si riferisce questa industria? Allora bisognerà cor-

reggere la redazione della prima parte della legge, e dire, che la tassa viene ragguagliata sulla media dei benefici ragguagliati all'importanza del capitale che rappresenta lo stabilimento.

VALERIO LORENZO. Io vedo con piacere che l'onorevole deputato Bellono abbia accolta l'osservazione che io aveva fatta, che cioè bisognava, accettando la massima della Commissione o del Ministero, modificare radicalmente la redazione del progetto di legge. È impossibile il lasciare tal redazione in questo modo, quando s'intenda di colpire gli interessi delle somme che i negozianti hanno ricevuto ad prestito. Io però torno a dire che questi interessi che un negoziante è astretto a pagare, non sono beneficio.

È mestieri che la Camera entri in un sistema ben deciso.

O si intende di percuotere la rendita brutta, il prodotto intero dei capitali maneggiati dai negozianti, ed allora si levi la parola *beneficio*, e si dica: *secondo* la media del prodotto brutto dei capitali impiegati nei tre anni precedenti, e così colpirete il capitale d'accomandita, ed i mutui dati per pochi mesi, per uno, due o tre anni, ecc., ed anche i conti correnti. O volete colpire il reale beneficio, ed allora dovrete eccettuare nella tassazione gli interessi del capitale in accomandita, delle somme prese ad prestito e dei conti correnti; ma anche in tal caso è d'uopo mutare la redazione.

Io credo però che una legge assoluta nel primo o nel secondo senso sarebbe viziosa.

Io vedrei con dispiacere che la legge venisse a percuotere semplicemente il guadagno del negoziante. In vece proponendo di colpire, oltre i benefici, anche il prodotto dei capitali in accomandita, dimostro al ministro che non è mio intendimento di far sì che la legge non riesca produttiva, e lo dimostrerò vie più quando discuteremo il capitolo secondo, articolo 4, che è quello che comprende le tabelle.

Quando io consento che siano colpiti anche i conti correnti, il signor ministro è troppo abile finanziere per non conoscere che la maggior parte delle operazioni dei negozianti riposano appunto sopra i fondi in accomandita, e sopra i capitali che essi hanno in conti correnti, di modo che venendo a colpire queste due parti del fondo capitale dei negozianti, la legge apporterebbe, io credo, allo Stato un non lieve prodotto. Non vedo che il signor ministro abbia risposto a quanto io gli diceva, che, cioè, per tutti gli prestiti fatti ad interesse legale, e ad epoca determinata, i libri dei negozianti possono facilmente fare risultare delle frodi, in caso che se ne tentassero. Io non penso che sarebbe di grave peso ai medesimi l'obbligo di comunicare questi libri alle autorità.

Non iscorgo che abbia neanche risposto a quanto io gli diceva, che per diminuire di qualche centinaio di lire la tassa da cui andrebbe gravato il negoziante, dovrà fingere aumentata la massa dei suoi debiti; che anzi io credo che vi sono negozianti i quali si sottoporrono volentieri a pagare qualche centinaio di lire di più nella tassa per nascondere una parte, perchè la base della forza di un negoziante sta appunto nel suo credito; sta nel dimostrare che egli ha un minor numero di debiti possibile.

Avviso in conseguenza, che qualora si volesse adottare la teoria esposta dall'onorevole relatore della Commissione, convenga assolutamente modificare la riduzione primitiva col togliere le parole « secondo la media dei benefici » surrogandole con le parole « secondo la media della rendita brutta dei capitali impiegati nei tre anni precedenti. »

BOLMIDA. A me pare che ove non si voglia ammettere l'emendamento proposto dal deputato Malan, ne avverrà,